

Carola Rackete aveva ragione!

Autore: [Livio Pepino](#)

I fatti sono noti. La notte tra il 28 e il 29 giugno dell'anno scorso la nave Sea Watch attraccava nel porto di Lampedusa con un "carico" di 40 migranti raccolti in mare ben 17 giorni prima, sfidando il divieto del Governo italiano e del suo ministro dell'Interno Salvini. La comandante della nave, Carola Rackete, decideva così di por fine al calvario insostenibile dei migranti forzando il blocco che le veniva opposto e disobbedendo all'intimazione di fermarsi rivolta da una motovedetta della Guardia di finanza che tentava di ostacolarne la manovra (<https://vll.staging.19.coop/in-primopiano/2019/06/28/il-coraggio-di-carola/>). Mentre il ministro dell'Interno definiva criminale l'atteggiamento della capitana e si apriva, sulle banchine del porto e sui social, la canea degli insulti più volgari, Carola Rackete veniva arrestata dalla guardia di finanza che riteneva sussistere la flagranza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e del delitto di cui all'art. 1100 del codice della navigazione, secondo cui «il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni». La forzatura era evidente e – tra i pochi – l'abbiamo immediatamente denunciata

(<https://vll.staging.19.coop/in-primopiano/2019/06/29/larresto-della-comandante-carola-e-il-dovere-dei-giudici/>) ma questo chiedeva la politica con il sostegno della quasi totalità dei media che, nell'ipotesi più benevola, definivano il comportamento della giovane e coraggiosa capitana apprezzabile sotto il profilo umano ma penalmente illecito (<https://vll.staging.19.coop/commenti/2019/07/01/il-crimine-sacro-di-carola/>).

Quattro giorni dopo la giudice per le indagini preliminari di Agrigento smentiva *in toto* l'operato dell'autorità di polizia e l'impostazione della Procura della Repubblica: non solo non applicava la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero ma non convalidava l'arresto, affermando che fin dall'inizio non c'erano i presupposti per effettuarlo. Affermava, infatti la giudice, che: a) il reato di resistenza e violenza contro una nave da guerra non sussiste perché, a prescindere da ogni altra circostanza, la motovedetta della Guardia di finanza che aveva cercato di impedire l'ingresso della Sea Watch nel porto di Lampedusa è una nave militare ma non "da guerra" (come sostenuto nell'immediatezza da Gregorio De Falco, già comandante della Capitaneria di porto di Livorno: www.vll.staging.19.coop/migrazioni/2019/07/01/la-sea-watch-3-e-i-falsi-dei-social/); b) il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è punibile perché la comandante della Sea Watch ha agito in adempimento del dovere di portare in salvo dei naufraghi; c) la scelta della comandante Rackete di dirigersi nel porto di Lampedusa non è stata una forzatura ma una necessità imposta dalla normativa internazionale non potendo i porti più prossimi di Libia e Tunisia essere considerati "sicuri".

C'è un giudice ad Agrigento, commentammo allora. Non senza sottolineare le reazioni, come sempre sopra le righe, del vicepresidente del Consiglio e ministro dell'interno

Salvini che, evidentemente infastidito dal richiamo alle regole, commentava: «Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? Mi vergogno di chi permette che in questo Paese arriva il primo delinquente dall'estero e disobbedisce alle leggi. Sono arrabbiato e indignato, lo faccio a nome dei militari italiani che ogni giorno rischiano la vita e meritano rispetto, non sentenze vergognose che liberano i delinquenti»; aggiungendo a queste serene considerazioni e all'ormai consueto ritornello secondo cui le decisioni a lui sgradite sono «sentenze politiche» il corollario: «Si candidi signor giudice e cambierà le leggi, ma intanto le applichi senza interpretarle a vantaggio di chissà chi» (<https://vll.staging.19.coop/in-primopiano/2019/07/03/ce-un-giudice-ad-agrigento/>).

Si sa che nel nostro Paese i tempi processuali sono lunghi. Così ci sono voluti quasi sette mesi perché la Corte di cassazione si pronunciasse sul ricorso proposto dalla Procura di Agrigento contro la liberazione di Carola Rackete. Ma, infine, il 16 gennaio i supremi giudici hanno deciso, confermando *in toto* la decisione della gip agrigentina. Ieri poi sono state depositate le motivazioni della decisione che non potrebbero essere più esplicite:

«Le fonti pattizie in tema di soccorso in mare e, prima ancora, l'obbligo consuetudinario di soccorso in mare, norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell'ordinamento interno, in forza del disposto di cui all'art. 10, comma 1 Costituzione, sono il parametro normativo che ha guidato il giudice nella valutazione dell'operato dei militari per escludere la ragionevolezza dell'arresto della Rackete, in una situazione nella quale la citata causa di giustificazione era più che "verosimilmente" esistente.

Né si potrebbe ritenere che l'attività di salvataggio dei naufraghi si fosse esaurita con il loro recupero a bordo della nave. L'obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale SAR di Amburgo non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in luogo sicuro (*c.d. place of safety*) [...] Secondo le citate Linee Guida, "un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano chiuse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale" (par. 6.12). "Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative" (par. 6.13). Non può quindi essere qualificato "luogo sicuro" una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Né può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave».

E, ancora:

«Le navi della Guardia di Finanza sono certamente navi militari, ma non possono automaticamente essere ritenute anche navi da guerra. Sono navi da guerra solo in presenza degli ulteriori requisiti sopra indicati: qualora “appartengano alle Forze armate”, qualora “portino i segni distintivi esteriori delle navi militari”, qualora “siano poste sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente” e “qualora il loro equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare”. [...] In difetto di questi presupposti normativi, la nave non è qualificabile quale “nave da guerra” ai sensi e per gli effetti degli articoli 1099 e seguenti codice navigazione».

La conclusione è netta: Carola aveva ragione. Non solo secondo umanità, ma anche secondo diritto (a dispetto di chi, dopo averla criminalizzata e insultata, ora tace).

Non sono tra quelli che considerano i giudici infallibili *a prescindere*. Le sentenze possono essere criticate. Ma serietà vuole che agli argomenti dei giudici non condivisi se ne oppongano altri in modo da consentire di misurarne la fondatezza. Al contrario, opporre alle sentenze insulti e minacce, *legittimati* dall’affermazione di avere il consenso popolare, non è un argomento ma un atto eversivo dello Stato di diritto e della convivenza civile.

**L’illustrazione pubblicata nella homepage è di Paola Formica
(www.facebook.com/paolita.ant)**